

Basilea 2. Controlli più severi per il sistema bancario

DOTT. RAFFAELE RINALDI - A.B.I. ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, ROMA

L'accordo di Basilea riguarda i criteri di determinazione del capitale minimo delle banche. L'accordo è stato definito da oltre un anno ed è stato recepito nell'ambito della regolamentazione europea con una direttiva approvata lo scorso 28 settembre e ratificato dall'Ecofin l'11 ottobre scorso.

Si parla di Basilea 2 perché questo nuovo accordo va a modificare una precedente regolamentazione, sempre definita nell'ambito del Comitato di Basilea, sulla materia del capitale minimo delle banche (cosiddetta Basilea 1).

L'accordo di Basilea è stato definito nell'ambito di uno specifico organismo, appunto il Comitato di Basilea, al quale partecipano i governatori delle Banche Centrali dei Paesi del G10. Questi accordi sono peraltro implementati in un numero di Paesi superiore; attualmente sono circa 100 i Paesi che utilizzano gli standard del Comitato di Basilea per la determinazione del capitale minimo delle banche. Gli obiettivi sono sostanzialmente due: quello di garantire la stabilità delle banche, evitando qualsiasi situazione di crisi di insolvenza, e quello di garantire il level playing field tra banche che operano a livello internazionale.

Basilea 2 prevede regole specifiche per la determinazione del capitale in relazione a tre tipologie di rischio, in cui l'impresa bancaria incorre nella sua attività: il rischio di mercato, il rischio operativo e il rischio di credito.

La regolamentazione con riferimento al rischio di mercato non è cambiata rispetto a quanto previsto attualmente. È nuova invece la disciplina per quanto riguarda il rischio operativo e il rischio di credito sul quale mi concentrerò nel corso del mio intervento.

Le banche continueranno ad applicare l'attuale regolamentazione (Basilea 1) fino all'inizio del 2007. Vi sarà un periodo di parallel running, nel quale le banche utilizzeranno la vecchia e la nuova regolamentazione ai fini di sperimentare la nuova.

L'attuale regolamentazione, relativa al rischio di credito, si basa su una regola molto semplice: il capitale minimo delle banche non deve essere inferiore alla sommatoria delle attività creditizie della banca moltiplicate per il relativo coefficiente di rischio, moltiplicate per l'8%.

Capitale di vigilanza = (sommatoria delle attività creditizie della banca ponderate per il relativo coefficiente di rischio) * 8%

Vale a dire che il capitale di vigilanza della banca non può scendere al di sotto dell'8% del valore delle attività ponderate per il rischio.

Il problema è la determinazione del coefficiente di rischio che si applica ai crediti/impegni che la banca assume; l'attuale regolamentazione prevede un approccio molto semplice per la soluzione di questo problema. In relazione a categorie omogenee di controparti prevede uno specifico coefficiente di rischio che va dallo 0% al 100% per gli impieghi con una probabilità di default più elevata.

Ad esempio per i finanziamenti nei confronti di Governi o Banche Centrali il coefficiente di rischio che la banca applica è dello 0%, perché si ritiene che questa tipologia di impegni non sia rischiosa per le banche. Agli impieghi nei confronti delle imprese è invece applicato un coefficiente di rischio pari al 100%; questo significa che se una banca fa 100 euro di finanziamento ad un'impresa (secondo la regola descritta precedentemente) è tenuta ad accantonare 8 euro di capitale.



Questo sistema è facile e comprensibile e non ha dato grossi problemi; infatti, le banche lo applicano dal 1998 senza che le imprese se ne siano accorte; la maggior parte delle imprese infatti addirittura ignorava che le banche fossero soggette ad una specifica regolamentazione sul capitale minimo.

Tale meccanismo di calcolo del capitale minimo presenta tuttavia una eccessiva semplificazione, che è quella di considerare tutte le controparti rientranti in una medesima classe come ugualmente rischiose per la banca. Nella categoria imprese, invece, sono presenti situazioni molto diversificate in termini di rischio per la banca. Ne deriva che le imprese bancarie a fronte di imprese con profili di rischio molto differenti accantona uno stesso ammontare di capitale. Ciò finisce per favorire le imprese di qualità inferiore e profili di rischio più elevati, perché scontano lo stesso accantonamento di capitale richiesto per i finanziamenti concessi alle imprese più virtuose.

Basilea 2 lascia invariata la formula base (il capitale minimo delle banche non deve essere inferiore alla sommatoria delle attività creditizie della banca moltiplicate per il relativo coefficiente di rischio, moltiplicate per l'8%), ciò che cambia sono le modalità di determinazione del coefficiente di rischio. Per questo obiettivo sono stati individuati degli approcci valutativi diversi in relazione al livello di sofisticazione della banca nella valutazione del rischio.

Il primo di questi approcci è denominato "approccio standardizzato" e dovrebbe essere utilizzato dalle banche che hanno una capacità di valutazione del rischio meno sofisticato; Il secondo è invece il cosiddetto "approccio internal rating" - pensato per le banche di maggiore dimensione che hanno una capacità evoluta di risk management - che a sua volta si distingue in due varianti: foundation e advanced.

Nell'approccio Standardised, i coefficienti di rischio sono derivati dai rating pubblici forniti dalle agenzie di rating tipo Moody's, Fitch, ecc. Per un'impresa con un rating AAA il coefficiente di rischio applicato è del 20%, man mano che il profilo di rischio dell'impresa peggiora il coefficiente da applicare aumenta, fino ad arrivare al 150% per le imprese con un rating inferiore a BB-.

Per le imprese che non hanno rating, che sono la maggioranza nel nostro Paese, il coefficiente di rischio da applicare è del 100%, per questa tipologia di imprese (qualora continueranno a lavorare con banche che utilizzano l'Approccio Standardise) il passaggio da Basilea 1 a Basilea 2 non determinerà sostanziali cambiamenti. Il sistema, peraltro, prevede uno sconto per le imprese di minore dimensione.

Per le imprese che non hanno rating e sono di minore dimensione il coefficiente di rischio è infatti fissato nella percentuale del 75%.

Nell'approccio valutativo più sofisticato, che verrà utilizzato dalle maggiori banche, il metodo attraverso il quale si arriva alla determinazione del coefficiente di rischio e quindi alla determinazione del capitale da accantonare in relazione a ciascun impiego, è determinato sulla base di una funzione matematica. La funzione matematica prende in considerazione cinque variabili:

1) EAD (Exposure at Default) l'esposizione al rischio al momento in cui si verifica la sofferenza; 2) PD (Probability of Default) probabilità di default, cioè le probabilità che in un anno una determinata impresa possa andare in sofferenza; 3) LGD (Lost Given Default) ovvero qual è

la percentuale di perdita una volta che l'impresa va in sofferenza; questa variabile dipende molto dalla capacità di recupero della banca e dalla eventuale presenza di garanzie; 4) M (maturità) cioè la scadenza dell'esposizione; 5) S, dimensione dell'impresa.

$$RWA=F(EAD,PD,LGD,M)$$

EAD = Esposizione a rischio al momento dell'insolvenza

PD = Probabilità di default

LGD = Tasso medio di perdita in caso di insolvenza

M = Scadenza delle esposizioni

S = dimensione dell'impresa

IL PROBLEMA È COME LA BANCA RIUSCIRÀ A DETERMINARE QUESTE VARIABILI, IN PARTICOLARE COME RIUSCIRÀ A DETERMINARE LA PROBABILITÀ DI DEFAULT E LA LGD CHE SONO LE DUE VARIABILI PRINCIPALI

Per fare questo la banca si dovrà dotare di modelli matematico-statistici in grado di calcolare tale variabili, sulla base di informazioni quali-quantitative su imprese analoghe e delle relative percentuali di *default* e di recupero del credito erogato.

PERCHÉ QUESTO TIPO DI MODELLO VALUTATIVO SARÀ UTILIZZATO SOPRATTUTTO DALLE GRANDI BANCHE

Il motivo è semplice, per far girare dei modelli di risk management affidabili che diano delle risposte utili è necessario avere un patrimonio informativo ampio. Le grandi banche con ampi portafogli "clienti" hanno a disposizione questa massa di informazioni, le banche di minore dimensione hanno più difficoltà a raggiungere una volumetria di dati sufficiente. È pertanto immaginabile che nella prima fase di applicazione della nuova regolamentazione le banche di minori dimensioni utilizzeranno prevalentemente l'approccio standardizzato.

Le banche che decideranno di utilizzare l'approccio valutativo "internal rating" sono sostanzialmente libere di crearsi il modello di valutazione che ritengono più efficace ai fini del controllo del rischio, ovviamente considerando una serie di paletti posti nell'ambito della regolamentazione di Basilea 2; è peraltro previsto che tali modelli di valutazione siano validati da parte della Banca d'Italia. Ne deriva che le banche presumibilmente si faranno concorrenza sulla qualità del modello di valutazione utilizzato; modelli di valutazione più avanzati consentiranno infatti alla banca, da una parte, di gestire meglio il rischio creando i necessari cuscinetti di capitale per assorbire le eventuali perdite, dall'altra, una politica commerciale più efficace dal momento che, secondo quanto previsto da Basilea 2, questi stessi modelli dovranno essere utilizzati per la politica di pricing dei finanziamenti.

Basilea 2 è sostanzialmente questo, un manuale per la valutazione del rischio di credito, contenente criteri e metodologie che non sono stati determinati a tavolino, ma derivano dall'analisi della best practice bancaria, a livello internazionale, in materia di risk management. L'obiettivo microeconomico è quello di allineare il capitale di vigilanza delle banche a quello economico, cioè al capitale che le banche - al di là di specifiche regolamentazione in materia - sulla base di autonome valutazioni accantonano in relazione al rischio del proprio portafoglio crediti.

L'aspetto interessante di Basilea 2 per le assicurazioni è che tale regolamentazione, rispetto a Basilea 1, riconosce un ventaglio maggiore di garanzie che possono essere utilizzate dalla banca ai fini della riduzione degli accantonamenti di capitale e di favorire migliori condizioni di accesso al credito da parte delle imprese clienti. L'attuale regolamentazione (Basilea 1) riconosce infatti come valide ai fini della riduzione del rischio della banca esclusivamente le garanzie rilasciate dallo Stato o da altre banche. Con Basilea 2 invece si allargano le possi-

bilità operative, riconoscendo un numero maggiore di soggetti che possono rilasciare garanzie valide, e in particolare questi soggetti sono: gli Stati, gli enti pubblici, le banche, gli intermediari vigilati secondo modalità analoghe a quelle delle banche (intermediari finanziari iscritti all'elenco 107 del Testo Unico Bancario) e società corporate - tra le quali sono comprese le assicurazioni - che hanno un rating almeno pari ad A- ovvero una probabilità di default equivalente. Tale limite esclude i garanti di minore dimensione e spinge i soggetti che desiderano ampliare la propria attività nel comparto della copertura del rischio di credito a perseguire strategia di rafforzamento patrimoniale e organizzativo.

In questa logica i confidi - che sono gli organismi specializzati nel rilascio di garanzie alle banche - potranno trovare delle difficoltà operative nel nuovo scenario, essendo generalmente di piccole dimensioni e non sufficientemente evoluti sotto il profilo organizzativo.

Le assicurazioni, che hanno spalle più larghe, potranno invece trovare nuove opportunità di spazio in questo mercato.

L'opportunità offerta da Basilea 2 alle assicurazioni è quella di rilasciare delle garanzie in particolare a favore di PMI che hanno dei rating probabilmente più bassi. In proposito rilevo, tra l'altro, che le assicurazioni hanno modalità di gestire questa tipologia di rischi differenti rispetto alle imprese bancarie: le banche fanno una valutazione di tipo puntuale sul rischio degli impieghi alle singole imprese; le assicurazioni hanno maggior esperienza nella gestione, in termini di portafoglio, di un insieme di posizioni di piccola e media dimensione.

Il riconoscimento delle garanzie ai fini della mitigazione del rischio delle banche è peraltro soggetto ad una serie di condizioni di natura operativa, diversi a seconda dell'approccio valutativo utilizzato dalla banca.

Nell'approccio *Internal Rating* più avanzato (*IRB Advanced Approach*) il Comitato di Basilea ha consentito il riconoscimento delle garanzie individuali previo l'onere per l'istituto creditore di dimostrare all'Autorità di Vigilanza, attraverso informazioni corrette e dettagliate, la capacità delle garanzie acquisite di attuare un'effettiva mitigazione del rischio di credito. In particolare Basilea richiede che la banca valuti attentamente la natura della garanzia, la solidità finanziaria e patrimoniale del garante e l'entità dei rischi residuali. È peraltro necessario evidenziare specificamente il grado di copertura, gli obblighi e la tempistica del rimborso e le eventuali restrizioni all'escutibilità. Da ultimo è necessario che la garanzia sia (i) espressa per iscritto, (ii) incondizionatamente in vigore fino al rimborso e (iii) irrevocabile. È comunque indispensabile che il requisito di capitale previsto per il garante sia inferiore a quello del prestatore principale.

Per il riconoscimento delle garanzie individuali negli approcci *IRB Foundation* e *Standard*, Basilea ha specificato i requisiti minimi e le garanzie che devono essere rispettati:

- (i) robusto processo di gestione del rischio. È necessario che le banche impieghino procedure e processi robusti per controllare i rischi legali, di concentrazione dei crediti sottostanti e il profilo complessivo del rischio di credito della banca;
- (ii) copertura diretta. La garanzia individuale deve rappresentare un impegno diretto (*direct claim*) del garante;
- (iii) copertura esplicita. La copertura deve essere legata ad una specifica esposizione in modo che se ne possa definire la portata (*extent of the cover*) in maniera chiara e incontrovertibile;
- (iv) copertura irrevocabile. Oltre al mancato pagamento da parte del garantito della somma dovuta in luogo del rilascio della garanzia, non ci devono essere clausole nel contratto che permetta al *protection provider* di revocare unilateralmente la copertura.